

Reteambiente
Normativa vigente - **energia**

Direttiva n. 92/81/CEE (armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali - Testo vigente)

N.d.R.: il testo è aggiornato con le modifiche intervenute sino ad oggi.

Tali modifiche sono state apportate da:

- Direttiva 92/108/CEE;
- Direttiva 94/74/CE.

Attenzione: la direttiva in questione è stata abrogata, con decorrenza 31 dicembre 2003, dall'articolo 30 della direttiva 2003/96/Ce.

Direttiva 19 ottobre 1992, n. 92/81/CEE
(GUCE 31 ottobre 1992 n. L 316)

Direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali

Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la direttiva 92/12/CEE stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa;
considerando che la direttiva 92/82/CEE stabilisce disposizioni sulle aliquote minime per le accise

applicabili a taluni oli minerali;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti a base di olio minerale disciplinati dal sistema di controllo generale delle accise;

considerando che è utile che dette definizioni si fondino su quelle della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva;

considerando che è necessario prevedere determinate esenzioni obbligatorie a livello comunitario;

considerando tuttavia che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare a titolo facoltativo altre esenzioni o aliquote ridotte all'interno del loro territorio, purché ciò non causi distorsioni della concorrenza;

considerando che è necessario prevedere una procedura volta ad autorizzare l'introduzione di ulteriori esenzioni o riduzioni dell'aliquota;

considerando che è necessario istituire una procedura di esame di tutte le esenzioni o riduzioni delle aliquote prescritte nella presente direttiva per verificare che esse restino compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno,

ha adottato la presente direttiva:

I. Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Gli Stati membri applicano agli oli minerali un'accisa armonizzata conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/82/CEE relativa alle aliquote delle accise sugli oli minerali.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intendono per "oli minerali":

a) i prodotti del codice NC 2706;

b) i prodotti dei codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti del codice NC 2709;

d) i prodotti del codice NC 2710;

e) i prodotti del codice NC 2711, compresi il metano chimicamente puro e il propano, ed esclusione del gas naturale;

f) i prodotti dei codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti del codice NC 2715;

h) i prodotti del codice NC 2901;

i) i prodotti dei codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

j) i prodotti dei codici NC 3403 11 00 e 3403 19;

k) i prodotti del codice NC 3811;

l) i prodotti del codice NC 3817.

2. Gli oli minerali, diversi da quelli per cui la direttiva 92/82/CEE prescrive un livello di accisa, sono

assoggettati all'accisa se sono destinati ad essere utilizzati, se sono messi in vendita o se sono utilizzati come combustibili o carburanti. L'aliquota del diritto esigibile è fissata, a seconda dell'uso, al livello applicabile al combustibile o al carburante per motori equivalente.

3. Oltre ai prodotti oggetto d'imposizione di cui al paragrafo 1, è tassato come carburante qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. Qualsiasi altro idrocarburo, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato per riscaldamento, è tassato secondo l'aliquota applicabile all'olio minerale equivalente.

Tuttavia, il carbone, la lignite, la torba o qualsiasi altro idrocarburo solido simile o il gas naturale possono essere tassati conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE.

4. I codici della nomenclatura combinata menzionati nella presente direttiva sono quelli contenuti nella versione della nomenclatura combinata in vigore il 1° ottobre 1994.

Articolo 2-bis

1. Soltanto i seguenti oli minerali sono sottoposti alle disposizioni relative ai controlli e alla circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE:

- a) i prodotti dei codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
- b) i prodotti dei codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 78; tuttavia per i prodotti dei codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
- c) i prodotti del codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
- d) i prodotti del codice NC 2901 10;
- e) i prodotti dei codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.

2. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza del fatto che oli minerali diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono destinati ad essere utilizzati come combustibile o carburante o sono messi in vendita o utilizzati come tali o sono comunque all'origine di una frode, di un'evasione o di un abuso fiscale ne deve immediatamente informare la Commissione. La Commissione trasmette l'informazione agli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui ha ricevuto l'informazione. Si adotta a norma della procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE una decisione sul punto se i prodotti in questione debbano essere soggetti alle disposizioni in materia di controlli e alla circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE.

3. Gli Stati membri possono, mediante accordo bilaterale, esentare in tutto o in parte alcuni o tutti i prodotti di cui sopra dalle misure di controllo di cui alla direttiva 92/12/CEE, purché essi non siano contemplati dall'articolo 2 della direttiva 92/82/CEE. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non sono parti degli stessi. Tutti gli accordi bilaterali devono essere comunicati alla Commissione che a sua volta informa al riguardo gli altri Stati membri.

II. Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro gli oli minerali sono soggetti ad un'accisa specifica calcolata per 1.000 litri di prodotti ad una temperatura di 15° Celsius. Tuttavia, per i prodotti elencati all'articolo 2, paragrafo 1 e impiegati come oli pesanti combustibili nonché per il gas di petrolio liquefatto ed il metano, l'accisa

specifica è calcolata per 1.000 chilogrammi.

2. Gli Stati membri possono calcolare l'accisa specifica per gli oli pesanti combustibili, il gas di petrolio liquefatto ed il metano in un modo diverso da quello previsto al paragrafo 1. In tal caso devono effettuare il calcolo in proporzione alle quantità.

Articolo 4

1. Oltre alle disposizioni generali che definiscono il fatto generatore e le disposizioni relative al pagamento dell'accisa figuranti nella direttiva 92/12/CEE, deve anche essere pagata un'accisa sugli oli minerali se si verifica un fatto generatore previsto all'articolo 2, paragrafo 3 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che debba essere pagata un'accisa sugli oli minerali qualora si accerti che non è o non è più soddisfatta una condizione relativa al consumo finale stabilita dalla regolamentazione nazionale ai fini dell'applicazione di un'aliquota ridotta o di un'esenzione.

3. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione di oli minerali non è considerato come un fatto generatore dell'accisa fintantoché esso sia effettuato per i fini della produzione. Tuttavia, detto consumo è considerato come un fatto generatore dell'accisa se esso è effettuato per fini non connessi con la produzione e, in particolare, per la propulsione di veicoli a motore.

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 6, è considerato come uno stabilimento di produzione di oli minerali, qualsiasi stabilimento in cui i prodotti enumerati all'articolo 2, paragrafo 1 sono fabbricati o sottoposti a un trattamento definito ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

2. Fatte salve le regole in materia di circolazione stabilite dalla direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri non sono obbligati a considerare come stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti in cui i soli prodotti fabbricati sono oli minerali per cui non è prescritto un livello di accisa nella direttiva 92/82/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri non sono obbligati a considerare come produzione di oli minerali:

- a) le operazioni nel cui corso si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;
- b) le operazioni con cui l'utente di un olio minerale ne rende possibile il reimpiego nella sua stessa impresa, a condizione che gli importi di accisa già pagati su tale olio non siano inferiori all'importo che sarebbe dovuto se l'olio reimpiegato fosse di nuovo soggetto ad accisa;
- c) le operazioni consistenti nel miscelare oli minerali con altri oli minerali o con altre sostanze, al di fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito doganale, a condizione che:
 - I) l'accisa sulle sostanze di base sia già stata pagata, e
 - II) l'importo pagato non sia inferiore all'importo dell'accisa che sarebbe dovuta sulla miscela.

La prima condizione non è applicabile quando la miscela beneficia di un'esenzione in quanto destinata ad uso specifico.

Articolo 7

In caso di modifiche di una o più aliquote dell'accisa, alle partite di oli minerali già immesse in consumo può essere applicato un aumento o una riduzione dell'accisa.

Articolo 7-bis

Gli Stati membri possono rimborsare le accise già versate per oli minerali contaminati o accidentalmente mescolati che sono rinviati in un deposito fiscale per fini di trattamento.

Articolo 8

1. Oltre alle disposizioni generali relative alle esenzioni per un uso determinato dei prodotti soggetti ad accisa, contenute nella direttiva 92/12/CEE e fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall'accisa armonizzata i prodotti elencati in appresso alle condizioni da essi stabilite, allo scopo di garantire un'agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o abusi:

- a) gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento;
- b) gli oli minerali forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto.

Ai fini della presente direttiva, per aviazione privata da diporto, si intende l'uso di un aeromobile da parte del proprietario dello stesso o della persona fisica o giuridica che può utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carboturbi (codice NC 2710 00 51);

- c) gli oli minerali forniti per essere usati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), ma non in imbarcazioni private da diporto;
- d) gli oli minerali iniettati negli altiforni per la riduzione chimica, in aggiunta al coke utilizzato come combustibile principale.

Ai fini della presente direttiva, per imbarcazioni private da diporto, si intende qualsiasi imbarcazione usata dal proprietario della stessa o dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

2. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali o ad altri prodotti destinati agli stessi impieghi, usati sotto controllo fiscale:

- a) nel settore della produzione di elettricità e nelle centrali combinate termoelettriche;
- b) per la navigazione su vie navigabili interne, eccettuata la navigazione privata da diporto;
- c) nel settore dei trasporti ferroviari di passeggeri e di merci;
- d) nel settore di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti, in particolare per quanto riguarda i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili;
- e) nel settore della produzione, sviluppo, collaudo e manutenzione di aeromobili e navi;
- f) esclusivamente nei lavori agricoli o orticoli nonché nella silvicoltura e nella piscicoltura d'acqua dolce;
- g) per quanto riguarda operazioni di dragaggio di vie navigabili e porti.

3. Gli Stati membri possono anche applicare, per quanto riguarda totalmente o parzialmente gli usi industriali e commerciali indicati in appresso, un'aliquota di imposizione ridotta al gasolio, e/o al gas di petrolio liquefatto e/o al metano e/o al cherosene utilizzati sotto controllo fiscale, sempreché l'aliquota applicata non sia inferiore all'aliquota minima prescritta nella direttiva 92/82/CEE:

- a) i motori fissi;

b) gli impianti ed i macchinari usati in cantieri edili, le opere di ingegneria civile ed i lavori pubblici;
 c) i veicoli che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.

4. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Qualora uno Stato membro intenda introdurre una siffatta misura, ne informa la Commissione e le comunica inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa della misura proposta gli altri Stati membri entro un mese.

Si considera che il Consiglio abbia autorizzato l'esenzione o la riduzione proposta qualora, entro due mesi dal momento in cui gli altri Stati membri sono stati informati come stabilito nel secondo comma, nè la Commissione, nè alcuno Stato membro abbiano chiesto che la questione venga discussa in sede di Consiglio.

5. Qualora la Commissione ritenga che non possono più essere mantenute le esenzioni o riduzioni di cui sopra, in particolare per considerazioni di concorrenza sleale, di distorsioni nel funzionamento del mercato interno o di politica comunitaria di protezione dell'ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte. Il Consiglio decide all'unanimità su tali proposte.

6. In ogni caso, e non oltre il 31 dicembre 1996, il Consiglio riesamina la situazione relativa alle esenzioni o riduzioni previste al paragrafo 4, sulla base di una relazione della Commissione e decide all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, se esse debbano essere abolite, modificate o estese parzialmente o totalmente.

7. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio esamina le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), in base ad una relazione della Commissione e tenendo conto dei costi esterni causati da questi mezzi di trasporto e delle implicazioni ecologiche, e, deliberando all'unanimità, decide, su proposta della Commissione, se occorra sopprimere o modificare queste esenzioni.

8. Gli Stati membri hanno la facoltà di attuare le esenzioni o riduzioni di aliquote di accisa previste al presente articolo mediante restituzione dell'accisa pagata.

Articolo 8-bis

1. Gli oli minerali immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli utilitari e destinati ad essere utilizzati come carburante da questi stessi veicoli ovvero contenuti nei contenitori per usi speciali e destinati al funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di cui i contenitori stessi sono dotati non sono soggetti ad accisa in un altro Stato membro.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

"serbatoi normali":

- i serbatoi installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.

Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli;

- i serbatoi installati dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante

il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.

"contenitore per usi speciali": qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

III. Controlli

Articolo 9

Entro il 31 dicembre 1992, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, adotta le norme comunitarie per la colorazione e la marcatura degli oli minerali esenti da accisa o soggetti ad un'aliquota ridotta in quanto combustibile o carburante.

IV. Disposizioni finali

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.
